

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 24-4007

**Legge regionale 28/1999, articolo 11. Commercio su area pubblica. Verifiche di regolarità contributiva e fiscale delle imprese (VARA). Disposizioni, in adeguamento ai termini previsti dall'articolo 56 bis D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, per l'emergenza COVID.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

in attuazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 2 bis, del D.Lgs. 114/1998, secondo cui "Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296", ed ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), con deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010, è stato istituito il sistema regionale di controllo sulla regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica, prevedendo l'obbligo, per tutti gli operatori, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente e l'obbligo per i Comuni, verificata la regolarità dell'impresa, di rilasciare apposito documento denominato "VARA" (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), entro le scadenze rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile di ogni anno;

la tematica della verifica di regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica rappresenta, ormai da più di un decennio, una questione di difficile soluzione, foriera di rilevanti criticità, considerato, in particolare, che il commercio su area pubblica, comparto intrinsecamente critico, in quanto caratterizzato da sacche di diffusa marginalità, e già duramente provato dalla perdurante crisi economica, è stato interessato, a partire dall'entrata in vigore della Direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi/direttiva Bolkestein), relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno, da ripetuti interventi legislativi di rango statale che, inserendosi, in nome delle funzioni statali della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, in una materia assegnata alla competenza legislativa regionale, hanno in più riprese minato profondamente la certezza della disciplina di regolazione e creato pericolosi vuoti normativi, con particolare riferimento al rinnovo delle concessioni decennali di posteggio sulle aree mercatali;

tenuto conto delle accennate criticità i termini predetti, previsti per gli adempimenti VARA a carico degli operatori e dei Comuni, sono stati, nel corso degli anni, oggetto di ripetuti differimenti fino a prevedere, con deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 10-8575:

- ✦ il differimento al 28 febbraio 2021 degli adempimenti previsti a carico degli operatori in relazione ai controlli VARA da svolgersi negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 rispettivamente per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;
- ✦ il differimento al 30 aprile 2021 degli adempimenti a carico dei Comuni in relazione ai controlli VARA da svolgersi nei suddetti anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

poiché le criticità del comparto si sono aggravate per l'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato, a causa della forzata inattività durante i periodi di chiusura dei mercati, in modo particolarmente significativo il comparto del commercio su area pubblica, con D.G.R. 12 febbraio 2021 n. 9-2864 sono stati differiti i termini per gli adempimenti VARA previsti, ai sensi della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380, a carico degli operatori e dei Comuni per il corrente anno 2021 con riferimento all'annualità 2019, entro i termini, rispettivamente, del 28 febbraio e del 30 aprile 2021, alle date 28 febbraio e del 30 aprile 2022.

Premesso, inoltre, che:

a seguito dall'entrata in vigore dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2000, convertito dalla L. n. 77/2020, la tematica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica è stata interessata, per quanto riguarda le imprese concessionarie di posteggio in scadenza al 31 dicembre 2020, dalle disposizioni e dalle tempistiche previste per i procedimenti di rinnovo delle suddette concessioni;

con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555, in conformità alle Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 novembre 2020 ed ai sensi del predetto art. 181, sono state adottate le indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020;

tra i requisiti previsti per il rinnovo delle concessioni, le linee guida del MISE prevedevano, in particolare, "la sussistenza e la regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva";

a livello regionale, era considerato regolare l'operatore che avesse assolto agli obblighi previsti dalle richiamate disposizioni relative ai controlli VARA, secondo le procedure e le tempistiche ivi previste;

con D.G.R. n. 28-3109 del 16 aprile 2021, tenuto conto delle complicità dovute alla concomitanza dei procedimenti di controllo VARA per le annualità previste (con le relative scadenze al 28 febbraio e 30 aprile 2021) e dei procedimenti per il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 (con la scadenza del 30 giugno 2021) e a fronte delle perduranti condizioni di precarietà del comparto, in sofferenza anche a causa dell'emergenza COVID, per razionalizzare e semplificare i procedimenti evitando sovrapposizioni ed appesantimenti, e per consentire agli operatori di poter disporre di ogni utile risorsa per la conformazione alla Legge, sono state assunte disposizioni temporalmente limitate ed in deroga ai capi I e II della DGR 20-380 del 26 luglio 2010, volte, nello specifico, a coordinare i termini del 28 febbraio e 30 aprile 2021, previsti per i procedimenti di verifica VARA riferiti a tutti gli operatori del comparto, con il termine del 30 giugno 2021, previsto per i procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, mediante:

- ✦ la riapertura del termine del 28 febbraio 2021 previsto per gli adempimenti VARA a carico delle imprese, consentendo alle medesime di poter integrare la documentazione comprovante la regolarità ai fini VARA fino alla data del 30 giugno 2021, prevista quale termine finale per la prova della regolarità nell'ambito dei procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020;
- ✦ il differimento del termine del 30 aprile 2021, previsto per gli adempimenti comunali relativi ai controlli VARA, alla medesima data del 30 giugno 2021;
- ✦ la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui al Capo II, p. 2 della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 per la quale: "Il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore", nella parte in cui prevede la sanzione della sospensione dell'autorizzazione, fino alla data del 31 ottobre 2021;
- ✦ l'obbligo per gli operatori, in caso di irregolarità, di regolarizzare la propria posizione entro il termine del 31 ottobre 2021;

per effetto del suddetto provvedimento le scadenze a carico, indistintamente, di tutti gli operatori del settore, sono state pertanto uniformate alle date del 30 giugno e del 31 ottobre 2021.

Premesso, altresì, che:

la sopravvenuta disposizione di cui all'articolo 56-bis del Decreto Legge n. 73/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 106/2021, ha modificato le scadenze dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 181, comma 4-bis del Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020, prevedendo che: "*In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i*

*Comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo”.*

Richiamato, a tale proposito, che:

l'articolo 1 del D.L. 105/2021 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale) sancisce che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

l'articolo 26-bis del D.L. 41/2021 (Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche) sancisce che al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”:

per il combinato disposto dei predetti articolo 26 bis ed articolo 1, lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021, e pertanto il termine finale per la conclusione dei procedimenti di rinnovo e per le connesse verifiche dei requisiti delle imprese, ivi compresa la regolarità contributiva, è, allo stato attuale, fissata al 31 marzo 2022;

l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 56 bis del D.L. n. 73/2021, a causa della sovrapposizione di termini venutasi a creare tra la previgente disciplina regionale e la successiva norma statale, sta creando dubbi interpretativi:

1. sul termine finale per gli adempimenti VARA, in caso di procedimento di rinnovo dei posteggi in scadenza al 31 dicembre 2020;
2. sul termine finale per gli adempimenti VARA, negli altri casi, non normati dalla disposizione dell'articolo 56 bis, cioè nei casi in cui l'operatore non sia interessato ai procedimenti di rinnovo delle concessioni, ma eserciti l'attività di commercio su area pubblica nelle altre forme previste dalla Legge, quali il commercio itinerante, o le presenze occasionali sui posteggi vacanti “cd spunte”.

Considerata l'esigenza di un intervento chiarificatore regionale sui termini di scadenza sopra descritti con riferimento ai due casi prospettati per garantire, nel contempo, una semplificazione ed una razionalizzazione nella gestione dei procedimenti in corso nel comparto del commercio su area pubblica, e consentire agli operatori di poter disporre di ogni utile risorsa per la conformazione alla Legge.

Dato atto che, quale esito di analisi della Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”, risulta che la soluzione di maggiore efficacia sia quella di:

- ✦ adeguare alla nuova scadenza del 31 marzo 2022 prevista dall'articolo 56 bis DL 73/2021 convertito in Legge 106/2021, i termini per gli adempimenti VARA degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 rispettivamente per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 2018, a carico dei Comuni e degli operatori già fissati, con D.G.R. 28- 3109 del 16/04/21, al 30 giugno e al 31 ottobre;

- ✦ prevedere che tale nuovo termine operi in relazione sia ai casi in cui la verifica di regolarità contributiva si svolge nell'ambito dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31 dicembre 2020, sia ai casi di esercizio del commercio su area pubblica senza posto fisso, quali il commercio itinerante, o le presenze occasionali sui posteggi vacanti "cd spunte";
- ✦ prevedere la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui al Capo II, p. 2 della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 per la quale: "Il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore";
- ✦ poiché l'adeguamento dei termini predetti ai nuovi contenuti dell'articolo 56 bis induce un'ulteriore criticità a causa, in particolare, della sovrapposizione della nuova scadenza rispetto al termine del 28 febbraio 2022 previsto dalla D.G.R. 12 febbraio 2021 n. 9-2864 per gli adempimenti VARA a carico degli operatori per il corrente anno 2021 con riferimento all'annualità 2019, allineare, anche in questo caso, per analoghe motivazioni di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, l'attuale scadenza al nuovo termine del 31 marzo 2022;
- ✦ garantire parallelamente ai Comuni un arco temporale adeguato alla nuova scadenza, per gli adempimenti di controllo dell'anno 2021 in merito all'annualità 2019, da espletarsi allo stato attuale, secondo la predetta D.G.R. 12 febbraio 2021 n. 9-2864, entro il termine del 30 aprile 2022, differendo il medesimo alla data del 31 maggio 2022.

Sentite le Associazioni di categoria del comparto del commercio su area pubblica in data 26/10/2021.

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

vista la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;

vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2010, n. 20-380;

vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 10-8575;

vista la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555;

vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2021 n. 9-2864;

vista la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021 28 – 3109.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto sopra premesso,

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di Legge

*delibera*

- ✦ di stabilire che i termini per gli adempimenti VARA previsti a carico dei Comuni e degli operatori per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 con riferimento alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, già fissati, con D.G.R. 28-3109 del 16/04/2021 al 30 giugno e al 31 ottobre 2021, siano resi coerenti con la data prevista dall'articolo 56 bis del Decreto Legge n. 73/2021, convertito dalla Legge 106/2021, la quale, per il combinato disposto dell'articolo 26 bis del D.L. 41/2021 e dell'articolo 1 del D.L. 105/2021, è fissata al 31 marzo 2022;
- ✦ di disporre che tale nuovo termine operi in relazione sia ai casi in cui la verifica di regolarità contributiva si svolge nell'ambito dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31 dicembre 2020, sia ai casi di esercizio del commercio su area pubblica senza posto fisso, quali il commercio itinerante, o le presenze occasionali sui posteggi vacanti "cd spunte";

- ✈ di disporre che non trova applicazione la disposizione di cui al Capo II, p. 2 della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 per la quale: “Il Comune competente al rilascio dell’autorizzazione, nel caso in cui riscontri un’inadempienza, dispone la sospensione dell’autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore”;
- ✈ di disporre la proroga alla medesima scadenza del termine del 28 febbraio 2022, previsto dalla D.G.R. 12 febbraio 2021 n. 9-2864 per gli adempimenti VARA a carico degli operatori per il corrente anno 2021 con riferimento all’annualità 2019;
- ✈ di disporre la proroga al 31 maggio 2022 del termine del 30 aprile 2022, previsto dalla D.G.R. 12 febbraio 2021 n. 9-2864, per gli adempimenti VARA a carico dei Comuni per il corrente anno 2021 con riferimento all’annualità 2019;
- ✈ di disporre che, trattandosi di misure temporanee in quanto legate all’attuale emergenza sanitaria, decorso il nuovo termine, opererà la piena reviviscenza delle disposizioni ordinarie vigenti in materia, nel rispetto della normativa statale connessa all’emergenza medesima;
- ✈ di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)